

COMUNE DI ARGELATO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO I° - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/95 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 12 e 14 della Legge Regionale 27/94 per l'intero territorio comunale ad eccezione dell'Area Centergross già delimitata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/06/98, nella quale i rifiuti prodotti dai soggetti ivi insediati sono stati esclusi da ogni criterio di assimilazione.

Art. 2

Definizioni e criteri generali di conferimento

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per una più esatta qualificazione delle attività di gestione dei rifiuti e delle classificazioni, si fa riferimento agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 5/2/97, n. 22 recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune, al fine di garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire;
- b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
- d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) agevolazione del recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti.

La raccolta differenziata viene gestita mediante collocazione sul territorio di idonei contenitori e l'attivazione di Stazioni Ecologiche.

Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.

La raccolta differenziata viene effettuata conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su aree pubbliche e/o nelle stazioni ecologiche.

Valgono i seguenti criteri generali:

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive o nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti,
- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti tossici e nocivi,
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi.

E' inoltre vietato:

- introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte su essi apposti o dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale,
- il conferimento di imballaggi in plastica triturati negli appositi contenitori.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, ma raccogliarli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

E' obbligatorio conferire, presso i contenitori stradali e a quelli delle Stazioni Ecologiche, lattine e imballaggi in plastica schiacciati.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, devono essere eseguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Art. 3

Tipologia dei rifiuti

In attesa che lo Stato, ai sensi dell'art. 18 lett. d) del D.Lgs. 22/97, preveda la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, il Comune provvede alla raccolta dei rifiuti speciali nei limiti dell'assimilazione agli urbani indicata nell'**Allegato A** e con le modalità del presente regolamento.

Tale assimilazione tiene conto della zona, degli esercizi insediati e della qualità e quantità di rifiuti speciali da smaltire.

Art. 4

Tipologia dei servizi

Paragrafo n. 1:

Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente articolo e dell'**Allegato A**, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

A - Rifiuti urbani ingombranti

Tali rifiuti (mobili, elettrodomestici, televisori, computer, condizionatori) devono essere conferiti unicamente presso le Stazioni Ecologiche, ovvero devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Le Stazioni Ecologiche sono tenute a ricevere tali rifiuti solamente se provenienti da utenze del Comune di Argelato (esclusa la zona Centergross). Per casi sociali specificatamente documentati potrà provvedersi al ritiro presso l'abitazione.

Nelle more dell'attivazione della stazione ecologica i rifiuti urbani ingombranti potranno essere conferiti negli appositi contenitori scarrabili predisposti a tale scopo.

B -Rifiuti pericolosi:

a) *farmaci scaduti* presso le farmacie in appositi contenitori

b) *pile esaurite* presso i punti di vendita o Stazione Ecologica

c) *batterie ed accumulatori* presso il rivenditore o la Stazione Ecologica

d) *prodotti etichettati*

"T" e/o "F" e/o "Tt" e/o "C"

e/o "Xn" e/o "Xj" presso le Stazioni Ecologiche

Il Comune si riserva di porre in essere tutte quelle modifiche (nuove tipologie di rifiuti, nuove caratteristiche) al fine di ampliare il servizio.

C - Frazione organica:

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di queste tipologie di rifiuti, con contenitori aventi capacità minima di lt 80, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton 200, è articolato sull'utilizzo:

- a) della Stazione Ecologica per il conferimento di scarti di giardinaggio diviso in materiale legnoso (scarti di potatura con diametro inferiore a 10 cm) e facilmente fermentabile (foglie, fiori, sfalci d'erba);
- b) degli appositi contenitori dislocati sul territorio a fianco degli altri (scarti organici domestici, foglie, fiori e sfalci d'erba);
- c) degli appositi contenitori posti nei cimiteri (foglie e fiori).

D - Carta e cartoni - Imballaggi

I rifiuti cartacei vanno conferiti negli appositi contenitori di color azzurro, previa apposita riduzione, dislocati nel territorio comunale e presso le Stazioni Ecologiche.

I cartoni vanno obbligatoriamente consegnati presso quest'ultima sede.

Gli imballaggi terziari e secondari, nei limiti di cui all'Allegato A), potranno essere conferiti unicamente presso la Stazione Ecologica.

E - Vetro

Le bottiglie in vetro devono essere conferite negli appositi contenitori di colore verde (campane) dislocati nel territorio comunale o presso le Stazioni Ecologiche.

Gli altri materiali in vetro devono essere conferiti esclusivamente presso le stazioni ecologiche.

F - Lattine di alluminio

Detti rifiuti devono essere collocati nei contenitori di colore verde (assieme al vetro) dislocati sul territorio o presso le Stazioni Ecologiche.

G - Metalli

Vanno conferiti unicamente presso le stazioni ecologiche - Non rientrano in questa voce i veicoli e le parti di veicoli che devono essere conferiti unicamente con le modalità indicate all'art. 46 della legge 22/97

H - Contenitori di plastica per liquidi

La raccolta di tali rifiuti, qualora ritenuto economico, in alternativa al conferimento indifferenziato, sarà effettuato tramite contenitori dislocati sul territorio presso la Stazione Ecologica.

I - Legno

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore a 10 cm) dovrà essere conferito presso le Stazioni Ecologiche

L - Stracci, scarpe e indumenti in generale

Qualora istituito tale servizio, presso appositi contenitori dislocati sul territorio (Caritas, etc.)

M - Oli esausti minerali e vegetali

Questi rifiuti devono essere conferiti, separatamente, presso gli appositi contenitori, aventi capacità minima di lt 20, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa Kg 1000, posti presso le Stazioni Ecologiche.

N - Inerti

Per i piccoli quantitativi (max 0,5 mc) di inerti prodotti a livello domestico, è possibile il conferimento presso idoneo contenitore collocato nelle Stazioni Ecologiche o il conferimento ad impianti di riciclaggio, in quest'ultimo caso senza limiti di quantità.

O - Contenitori vuoti per fitofarmaci

Nelle more dell'attuazione delle stazioni ecologiche, questo tipo di rifiuti dovrà essere conferito presso i punti di raccolta stabiliti indicazioni che verranno fornite al fine di evitare fenomeni di inquinamento e comportamenti dall'Amministrazione Comunale, avendo cura di seguire scrupolosamente le illegali.

- 1) I contenitori, di qualunque materiale siano costituiti, dovranno essere, nel momento di conferimento:
 - a) obbligatoriamente lavati e l'acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto.
 - b) conferiti all'interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore, il peso (espresso in KG) dei contenitori collocati al loro interno e la data del loro conferimento.
- 2) Mediante apposito atto deliberativo, l'Amministrazione Comunale stabilirà il costo che ogni conferitore dovrà versare a compenso del servizio.
- 3) E' assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti di fitofarmaci.

P - Rifiuti agricoli

Ai sensi dell'Accordo di Programma per il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli, approvato in data 2/2/99 con delibera n. 4 del Consiglio Provinciale di Bologna e sottoscritto in data 5/2/99 tra l'Amministrazione Provinciale di Bologna, le Organizzazioni professionali agricole, il Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena, Progeo Soc. coop., AMI Imola, Cosea, ecc.:

1) Vengono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola di seguito indicati:

- contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci (codice CER 150106) per un quantitativo massimo annuo pari a 150 Kg;
- materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre (codice CER 020104) e sacchi da imballaggio concimi (codice CER 150102), per un quantitativo massimo annuo complessivo pari a 4000 Kg.

Detti rifiuti non potranno essere collocati nei normali cassonetti, ma dovranno essere oggetto di specifiche raccolte all'interno delle Stazioni Ecologiche. Le modalità organizzative e l'attivazione delle raccolte saranno definite dal competente Servizio Ambiente - NU. I costi del servizio, se ed in quanto dovuti, saranno a carico dei produttori agricoli.

2) In conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 173/98 art. 3 comma 1, possono essere raccolti presso le Stazioni Ecologiche comunali i seguenti rifiuti pericolosi di origine agricola, con i relativi quantitativi massimi indicati:-

- accumulatori esausti (codice CER 160601): n. 2 (peso massimo complessivo 30 Kg) per singolo trasporto e quantitativo massimo annuo conferibile pari a 60 Kg/annui;
- olio esausto non contenente PCB, PVT o composti clorurati (da motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici): 15 litri (o Kg) per singolo trasporto e quantitativo massimo annuo conferibile pari a 60 litri o Kg.

Le modalità organizzative e l'eventuale attivazione delle raccolte saranno definite dal competente Servizio Ambiente - NU. I costi del servizio, se ed in quanto dovuti, saranno a carico dei produttori agricoli.

Paragrafo n. 2:

E' vietato il conferimento dei succitati rifiuti al di fuori dei punti o contenitori appositamente dislocati sul territorio.

Le ditte tenute allo svuotamento periodico dei contenitori dislocati sul territorio che non provvedono nei tempi previsti nei singoli contratti sono soggette, fatto salvo il risarcimento dei danni, a specifiche sanzioni.

E' vietato imbrattare, con l'affissione di manifesti, scritte o altro i contenitori per l'igiene urbana. Il soggetto responsabile è tenuto al risarcimento dei danni al patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento Comunale.

TITOLO II° - STAZIONI ECOLOGICHE

Art. 5 Definizione

Al fine di incrementare la quantità e qualità della raccolta dei rifiuti differenziati nelle varie fasi di "prelievo", "cernita" e di "raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto" sono istituite le Stazioni Ecologiche custodite.

Esse sono progettate e organizzate tenendo presente i modelli disposti dalla Regione Emilia Romagna.

Dovranno, in particolare, conformarsi nelle diciture e colorazioni ed essere adeguatamente individuate da apposita segnaletica.

Art. 6 Modalità di conferimento

Con deliberazione della Giunta Comunale, che approva il progetto definitivo-esecutivo della stazione ecologica dovranno essere definiti:

- a) orari di accesso da parte dell'utenza
- b) le operazioni di preventiva riduzione dei rifiuti ingombranti
- c) l'accesso, i percorsi da seguire, i contenitori o luoghi di conferimento e collocazione dei singoli rifiuti
- d) modalità di registrazione dei conferimenti

Il conferimento deve in ogni caso avvenire a cura e spese del conferitore che è tenuto a seguire le indicazioni del gestore della stazione.

Il personale custode delle Stazioni Ecologiche deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.

Il soggetto gestore deve provvedere al regolare svuotamento dei cassoni nel rispetto dei limiti massimi di cui al successivo articolo, e deve mantenere pulita, in condizioni igieniche idonee, l'intera area delle Stazioni Ecologiche.

Spetta al soggetto gestore verificare e prendere ogni provvedimento necessario al fine di assicurarsi che il materiale conferito sia avviato ad effettivo riciclaggio o smaltimento corretto e che le ditte utilizzate per tale servizio abbiano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Entro il 31/12 di ogni anno è fatto d'obbligo, da parte del soggetto gestore, comunicare alla Polizia Municipale e al Settore Tecnico il nome, cognome, residenza, recapito telefonico dei custodi.

I custodi delle Stazioni Ecologiche sono abilitati allo svolgimento delle attività di vigilanza e saranno muniti di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione Comunale, che li identifichi.

Il soggetto gestore deve registrare i quantitativi di rifiuti conferiti alle ditte per il riciclaggio o corretto smaltimento su un registro fornito dall'Amministrazione Comunale e comunicare, con cadenza semestrale, i dati relativi alle raccolte, le

ditte che effettuano il trasporto, il luogo dove viene effettuato il riciclaggio dei materiali (destinazione finale del rifiuto da riciclare).

Art. 7

Requisiti delle stazioni

L'area delle stazioni dovrà essere recintata, con recinzione non inferiore a 2 m con cancello di accesso e schermata ove possibile con siepi e alberi.

La superficie della stazione dovrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso o cementizio per assicurare una rapida ed efficiente pulizia.

Le acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate e le acque di scarico dei servizi igienici devono essere raccolte da un'apposita rete fognaria collegata alla rete fognaria comunale.

Sull'area destinata alla raccolta degli oli minerali e vegetali e dei Rifiuti Urbani Pericolosi deve essere prevista la copertura con una tettoia, mentre la pavimentazione sarà costituita da una vasca in cemento con bordo di circa 10 cm e un pozzetto interno di intercettazione di eventuali perdite al fine di evitare ogni dispersione di elementi tossici nel terreno o in fognatura.

Deve essere prevista un'area coperta, attrezzata di servizi, per il custode e per lo stoccaggio degli ingombranti riutilizzabili.

Art. 8

Limiti massimi di deposito temporaneo

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità, ovvero quando il quantitativo raggiunge i 10 mc.

I rifiuti non pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenze almeno trimestrali indipendentemente dalle quantità, ovvero quando il quantitativo raggiunge i 20 mc.

TITOLO III° - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 9

Riconoscimento e autorizzazione

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 10

Principi gestionali e requisiti

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori, anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 11

Condizioni operative

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine domestica

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- oli e batterie auto

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente ricupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

TITOLO IV° - SANZIONI

Art. 12 Competenze

Fatte salve le competenze della Provincia di cui agli artt. 20 e 55 del D.Lgs 22/97, rimangono valide le competenze della Polizia Municipale sulla base delle competenze legislative e dei regolamenti nonché le competenze dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) sotto il profilo igienico sanitario.

Art. 13 Organi delegati

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori dei competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontari, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse).

Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 14 Sanzioni

Ferma restando la tipologia delle sanzioni di cui al D.Lgs n. 22/97 e del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, sono individuate le seguenti sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento:

	Oggetto	Sanzione		Pagamento
		da	a	ridotto entro 60 gg
Art. 4	Rifiuti collocati al di fuori dei punti o contenitori appositamente dislocati sul territorio o al di fuori delle Stazioni Ecologiche.	900.000	1.200.000	400.000
Art. 4	Qualora, nell'ipotesi suindicata, il rifiuto sia non pericoloso e non ingombrante	50.000	300.000	100.000
Art. 4	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana	25.000	150.000	50.000
Art. 4 lett. G	Conferimento dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione	100.000	600.000	200.000
Art. 2	Spostamento dei contenitori	50.000	300.000	100.000
Art. 3	Mancato rispetto dei limiti di assimilabilità sotto il profilo quantitativo accertata nel corso di periodo di tempo non superiore a 6 mesi o inferiore	200.000	1.200.000	400.000
Art. 4	Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	50.000	300.000	100.000
Art. 6	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche e delle disposizioni impartite dal personale di custodia	50.000	300.000	100.000
Art. 3	Conferimento di rifiuti liquidi o accesi	100.000	600.000	200.000
Art. 3	Mancata riduzione dei cartoni voluminosi e schiacciamento di lattine e imballaggi	25.000	300.000	50.000
Art. 4	Mancata osservanza delle disposizioni per i contenitori vuoti di fitofarmaci e dei rifiuti agricoli	50.000	300.000	100.000

Si applicano, in materia di sanzioni amministrative, le disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97 ed alla legge n. 689/91 e successive modifiche dell'art. 106 del TULCP/34 e art. 35 L.R. n. 27.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua esecutività.

TABELLA A

Assimilazione rifiuti speciali ai rifiuti urbani

N°	TIPOLOGIA QUALITATIVA	QUANTITÀ	
		Per volta	Per anno
1	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattini e simili)	Quantità non superiori alle seguenti: - cassonetti: Dmc.100/giorno Kg. 100/giorno - aree attrezzate: mc. 20/settimana tons. 20/settimana	Quantità non superiori ai seguenti parametri: - 10 Kg./mq. - 35 dmc./mq. (mq.: superficie tassabile) (dmc.: decimetri cubici di volume annuo)
2	Sacchi, sacchetti di carta o plastica o cellophane		
3	Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili.		
4	Frammenti e manufatti di vimini e sughero		
5	Paglia e prodotti di paglia		
6	Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli		
7	Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile		
8	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta		
9	Feltri e tessuti non tessuti		
10	Pelle e similpelle		
11	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali		
12	Rifiuti ingombranti		
13	Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali e simili		
14	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere		
15	Materiali vari in pannelli (di gesso, legno, plastica e simili)		
16	Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati		
17	Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili		
18	Nastri adesivi		
19	Cavi e materiale elettrico in genere		
20	Pellicole e lastre fotografiche e radiofratiche sviluppate		
21	Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili		
22	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivate da lavorazioni basate su processi meccanici e trebbiatura e simili		
23	Resisui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi		
24	Accessori per l'informatica		

ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segnature;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palpabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e similpelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali minerali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20) nastri abrasivi;
- 21) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26) accessori per l'informatica.